



**Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo**

## **REGOLAMENTO NAZIONALE**

**17 MARZO 2016**

## **Art. 1**

(Costituzione CUPLA)

Le Associazioni nazionali dei pensionati: Anap Confartigianato, Associazione Pensionati Cia, 50&Più Confcommercio, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Cna Pensionati, Fnpa Casartigiani, Sindacato Pensionati Confagricoltura, alle quali fanno riferimento i pensionati e le persone anziane, convengono di costituire un Coordinamento tra le Associazioni nazionali pensionati, autonomo dai partiti e dagli schieramenti politici, denominato “Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo (CUPLA)”.

Partecipano ai lavori del CUPLA i Presidenti e i Segretari/Direttori di ciascuna Associazione nazionale, o sostituti delegati.

## **Art. 2**

(Prerogative di autonomia)

Le Associazioni nazionali di cui all’art. 1 mantengono la propria autonomia politico-organizzativa rispetto al CUPLA.

## **Art. 3**

(Finalità generali)

Le finalità del CUPLA sono in linea generale quelle di dare più forza e più incisività all’azione delle singole organizzazioni che lo compongono, attraverso iniziative comuni, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. favorire il riconoscimento pieno del ruolo dell’anziano nella società moderna;
2. promuovere gli interessi e le istanze dei pensionati e degli anziani, realizzando una comune linea di azione verso le Istituzioni europee, nazionali, regionali e locali, con particolare attenzione alle specifiche e peculiari problematiche delle categorie rappresentate;
3. attivare politiche sinergiche per la migliore tutela della condizione degli anziani ed un invecchiamento attivo e dignitoso per una società per tutte le età.

## **Art. 4**

### (Compiti del CUPLA)

Sono compiti del CUPLA:

- a) discutere le problematiche che si ritengono di comune interesse con l'obiettivo di definire posizioni unitarie per il confronto con le istituzioni su provvedimenti legislativi o atti amministrativi che interessano i pensionati ed operare ad ogni livello istituzionale di partecipazione, lavorando per superare ogni eventuale forma di esclusione o discriminazione che lo riguardi;
- b) impegnarsi ad assicurare una adeguata presenza del CUPLA negli Enti, nei Consorzi e in ogni altro organismo che ne contempli la presenza;
- c) favorire intese di collaborazione con altre Associazioni di pensionati;
- d) sollecitare iniziative legislative in favore degli anziani;
- e) promuovere la difesa degli interessi degli anziani presso le Istituzioni europee, eventualmente anche in raccordo e in collaborazione con Organizzazioni di tutela degli anziani in ambito comunitario;
- f) sollecitare l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di anziani;
- g) svolgere studi ed approfondimenti su tematiche che interessano gli anziani, anche attraverso collaborazioni di esperti e/o centri di ricerca;
- h) dare piena operatività ed incisività alla sua azione anche attraverso opportune modalità organizzative, quali la possibile realizzazione di una segreteria tecnico-operativa;
- i) sviluppare l'immagine del CUPLA e diffondere le iniziative promosse, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche;
- j) promuovere lo sviluppo e l'operatività del CUPLA su tutto il territorio nazionale;
- k) approvare i piani di spesa per le iniziative da svolgere e i rendiconti delle spese;
- l) autorizzare l'utilizzo del logo CUPLA da parte dei coordinamenti territoriali.

## **Art. 5**

(Nomina coordinamento e turnazione)

Il CUPLA nomina tra i soggetti di cui all'art. 1, ultimo comma, il coordinatore e due vice coordinatori, che sono il coordinatore uscente e il coordinatore che, alla scadenza del mandato del nuovo coordinatore, dovrebbe subentrare.

Insieme essi costituiscono il coordinamento operativo ai fini dell'attuazione delle decisioni assunte dal CUPLA.

Il mandato del coordinatore e dei vice coordinatori ha la durata di 24 mesi.

Tale disposizione può essere derogata soltanto in caso di impedimento o improrogabili necessità sopraggiunte, da valutare volta per volta.

A livello nazionale si stabilisce di fissare il turno di coordinamento con la seguente rotazione:

- Comparto Commercio-Turismo: Associazione 50&PIÙ;
- Comparto Artigianato: Associazione CNA PENSIONATI;
- Comparto Agricoltura: Federspensionati COLDIRETTI;
- Comparto Artigianato: Associazione ANAP;
- Comparto Commercio-Turismo: Associazione FIPAC;
- Comparto Agricoltura: Associazione AP CIA;
- Comparto Artigianato: Federazione FNPA;
- Comparto Agricoltura: Sindacato Pens. CONFAGRICOLTURA.

Nel caso in cui un'Associazione rinunci al suo turno, il coordinamento passa a quella successiva.

## **Art. 6**

(Compiti del coordinatore)

Al coordinatore spetta il compito di:

- a) rappresentare il CUPLA nello spirito e nelle finalità del presente regolamento;
- b) convocare le riunioni predisponendone l'ordine del giorno, sentiti gli altri membri del CUPLA;
- c) riassumere in apposito verbale le argomentazioni espresse dalle Associazioni e le conclusioni assunte;

- d) curare l'attuazione delle decisioni adottate;
- e) tenere i rapporti con i coordinamenti CUPLA territoriali;
- f) predisporre un rendiconto delle spese.

### **Art. 7**

(Riunioni CUPLA e decisioni)

Il CUPLA si riunisce su iniziativa del coordinatore almeno ogni due mesi per esaminare provvedimenti legislativi, atti amministrativi, tematiche che riguardano gli anziani e i pensionati, problematiche relative ai rapporti con l'INPS, nonché aspetti di ordine organizzativo e strutturale. La convocazione può avvenire anche a seguito di richiesta di una delle Associazioni.

Per gli scopi che il CUPLA si prefigge, vanno sempre ricercate decisioni condivise e con unanime consenso.

Nel caso di necessità di approvazione di una proposta di carattere urgente, il consenso delle Associazioni costituenti il CUPLA può essere espresso tramite e-mail.

In tale evenienza è compito del Coordinatore accertarsi che ciascuna Associazione abbia ricevuto la documentazione in tempo utile per potere esprimere il proprio voto.

### **Art. 8**

(Costituzione di gruppi di lavoro)

Il CUPLA può costituire gruppi di lavoro specifici affidandone il coordinamento a dirigenti delle Associazioni di cui all'art. 1.

In base alle tematiche decise dal CUPLA, i gruppi di lavoro avranno una durata limitata nel tempo decisa dal Coordinamento e dovranno produrre proposte da sottoporre al Coordinamento stesso.

### **Art. 9**

(Finanziamento del CUPLA)

Le spese per lo svolgimento delle attività e delle iniziative decise dal CUPLA vengono ripartite in parti uguali tra le Associazioni. Ciascuna Associazione si

impegna a finanziare il CUPLA tramite un contributo annuale che verrà stabilito di anno in anno e che confluisce in un Fondo comune gestito dal Coordinatore di turno.

#### **Art. 10**

(Comportamento etico)

Le Associazioni componenti il CUPLA, nello svolgimento della propria attività, sono impegnate ad evitare qualsiasi atteggiamento concorrenziale scorretto.

#### **Art. 11**

(Costituzione CUPLA a livello territoriale)

Le Associazioni nazionali di cui all'art. 1 favoriscono la costituzione nelle regioni, nelle province e nei comuni di analoghi coordinamenti per l'approfondimento delle problematiche a livello territoriale che riguardano i pensionati e gli anziani e per il confronto con le Istituzioni locali.

#### **Art. 12**

(Raccordo CUPLA nazionale/CUPLA territoriali)

Il CUPLA nazionale e i CUPLA territoriali operano in pieno raccordo, nell'ambito dei rispettivi ruoli, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.

I CUPLA Regionali sono convocati almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

#### **Art. 13**

(Adozione regolamento a livello territoriale)

I CUPLA regionali e provinciali adottano un proprio regolamento conforme al presente. Copia dei regolamenti territoriali e loro modificazioni devono essere trasmessi al coordinamento Nazionale.